

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018.

omissis

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA

Art. 141.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituito dal seguente: "1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e il territorio delle Alpi sono soggetti a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio."

2. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: " 7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al Sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata."

Art. 142.

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018, dopo le parole "al controllo delle specie selvatiche" le parole " e alloctone presenti" sono soppresse. 2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "

2. Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti."

3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti."

5. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "6. Per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti."

6. I commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 sono abrogati.

Art. 143.

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 5/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "2. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, se ricorrono i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano da parte dei soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/1992 il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), i), o), q), t), ll) ed oo). Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento."

Art. 144.

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 5/2018)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 5/2018 è abrogata.

Art. 145.

(Modifica all'articolo 30 della l.r. 5/2018)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 5/2018 è inserito il seguente: "0.1. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 230/1991 sono rideterminate come nella tabella A allegata alla presente legge, di cui all'allegato B della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018)."

2. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 5/2018 le parole "tasse di concessione regionale di cui all'articolo 27" sono sostituite dalle seguenti: "tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991."

Art. 146.

(Disposizioni abrogative in materia di attività venatoria)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è abrogato.

2. Il comma 11 dell'articolo 17 della l.r. 5/2018 è abrogato.

3. Gli articoli 22 e 27 della l.r. 5/2018 sono abrogati.

omissis